Osservazioni agli artt. 26 e 27

D.D.L.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.

A.C. 1660

\*\*\*

**Art. 26 (Modifiche all’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti).**

|  |
| --- |
| All’articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: « all’interno degli istituti penitenziari » sono inserite le seguenti: « o all’esterno » e dopo le parole: « persone detenute o internate » sono inserite le seguenti: « anche ammesse al lavoro esterno ». 2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. |

 L’articolo in esame interviene modificando l’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), estendendo le agevolazioni già previste per le aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, con l’impiego di persone detenute o internate, **anche alle attività svolte dalle stesse aziende all’esterno del circuito carcerario, impiegando persone ammesse al lavoro esterno**.

 La modifica recata dal comma 1 dell’articolo 26 è volta, dunque, ad estendere ulteriormente il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti disponendo che si applichino anche:

 • alle attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari;

 • ai detenuti o internati ammessi al lavoro esterno.

Commento

 L’estensione delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 1, della c.d. “Legge Smuraglia” a favore dei soggetti pubblici e privati che organizzano attività lavorative, impiegando anche soggetti detenuti o ammesse al lavoro esterno, va sicuramente accolta con favore.

 In questo modo, infatti, è possibile colmare la lacuna normativa dell’originaria formulazione, la quale, come noto, consente di accedere ai benefici fiscali soltanto ai soggetti, imprese pubbliche e private, che svolgano attività produttiva all’interno degli istituti di pena.

 La riforma agevolerebbe in maniera significativa l’accesso al mondo del lavoro da parte di soggetti detenuti o ammessi al lavoro esterno, producendo i seguenti principali benefici:

 - consentire alle imprese e agli enti proponenti di accogliere personale carcerario senza dover dislocare unità produttive all’interno degli istituti di pena. In particolare, anche le PMI e le piccolissime imprese potrebbero più facilmente e con risparmi di investimenti e di spesa, contribuire alla risocializzazione dei detenuti;

 - favorire il processo di reinserimento sociale dei detenuti, i quali potrebbero beneficiare del contatto con un ambiente autenticamente lavorativo, privo delle peculiarità restrittive e limitanti comunque presenti nel lavoro inframurario.

 In generale, la partecipazione ad attività lavorative esterne faciliterebbe non solo l’accesso a primi impieghi ma anche, in prospettiva, a forme di stabilizzazioni più durature, in quanto il datore di lavoro potrebbe trarre immediati vantaggi dall’inserire nel proprio organico una risorsa che, terminando la pena, manterrebbe senza interruzioni il rapporto lavorativo.

 Infine, come noto, l’implementazione dell’accesso al mercato del lavoro da parte di soggetti detenuti contribuisce notevolmente all’abbattimento del tasso di recidiva e ad una maggiore sicurezza sociale.

 Sarebbe comunque auspicabile un ampliamento del catalogo dei soggetti per i quali le imprese, pubbliche e private, possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla c.d. “Legge Smuraglia”, sempre a parità di risorse economiche impiegate.

 In particolare, si fa qui riferimento ai soggetti sottoposti alle pene sostitutive, di cui all’art. 20-*bis* c.p., come introdotte dal d.lgs n. 150/2022, nonché ai soggetti sottoposti a misure alternative, previste in fase di esecuzione della pena, quale – ad esempio - la detenzione domiciliare, ex art. 47-*ter* ord. pen.

 Si tratta infatti di soggetti che, per la pena a cui sono sottoposti, soprattutto nel caso delle pene sostitutive, hanno commesso un reato meno grave, per il quale il Legislatore prevede oggigiorno una pena meno afflittiva, oppure, nel caso della detenzione domiciliare *ex* art. 47-*ter* ord. pen., manifestano una minore pericolosità sociale e una capacità di reinserimento sociale maggiore.

 L’esclusione di queste categorie di individui potrebbe determinare una *distorsione* del sistema, prevedendo paradossalmente l’accesso a programmi trattamentali più incoraggianti a favore di soggetti che espiano una pena più grave, ovvero la pena carceraria. Di contro, i soggetti sottoposti a misure meno desocializzanti e di per sé orientate alla rieducazione, verrebbero ad incontrare maggiori difficoltà nella fase di reinserimento lavorativo.

 Peraltro, dal momento che sia la detenzione domiciliare sostitutiva, che la semidetenzione sostitutiva, contemplano primariamente l’attività lavorativa quale oggetto del trattamento punitivo, si potrebbe concretamente dare maggiore attuazione alla finalità rieducativa della pena già in fase di condanna.

\*\*\*

**Art. 27 (Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante).**

|  |
| --- |
| 1. All’articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati XIX LEGISLATURA A.C. 1660 n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l’anno 2024, in 0,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l’anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l’anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l’anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l’anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l’anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2029, a 0,6 milioni per l’anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2024, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l’anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l’anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l’anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l’anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, mediante cor- rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. |

 L’articolo in esame interviene sull’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), che prevede le disposizioni finali in materia di apprendistato**, estendendo, al comma 4, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354 del 1975**.

Commento

 La norma ha una portata particolarmente innovativa, in quanto favorisce non solo l’accesso al mercato del lavoro ma anche un percorso formativo indispensabile per un reinserimento sociale efficace e duraturo nel tempo.

 Infatti, ancor prima che beneficiare della prospettiva lavorativa, i detenuti, i ristretti sottoposti a misure alternative ed i soggetti ammessi al beneficio di cui all’art. 21 ord. pen., sarebbero posti nella condizione di acquisire le conoscenze e gli strumenti utili per potersi orientare più consapevolmente all’interno del mercato del lavoro.

 La misura è in grado di produrre un impatto significativo in termini di abbattimento in prospettiva del tasso di recidiva, aumento dell’occupazione, e incremento della sicurezza sociale.

 Anche in questo caso, potrebbe essere utile verificare l’applicabilità dello strumento a favore dei soggetti sottoposti a pena sostitutiva, di cui all’art. 20-*bis* c.p., in particolare alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semidetenzione sostitutiva, così da favorire il reinserimento sociale di soggetti che hanno commesso reati non particolarmente gravi e per i quali non sussistono fondati motivi soggettivi o oggettivi di ostatività al mantenimento di vincoli sociali centrali per l’individuo, quali, appunto, il lavoro.

 Entrambe le pene sostitutive contemplano l’attività lavorativa quale oggetto del trattamento punitivo. Come indicato in relazione all’art. 26, anche in questo caso, il giudice della cognizione potrebbe più facilmente applicare la pena sostitutiva a fronte di un contratto di apprendistato offerto al condannato ed evitare, così e fin da subito, l’accesso al carcere.